

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30156 Anno 2018

Presidente: MANZON ENRICO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 21/11/2018

ORDINANZA

sul ricorso 24082-2017 proposto da:

AGF IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato DANTE PICCA, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 1920/49/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/03/2017;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



3014
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 24082/17

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa alla impugnativa di un avviso d'accertamento per Ires e altro 2008, dove si è fatta questione del mancato invio alla società appellata odierna ricorrente, che era ritualmente costituita nel giudizio di secondo grado, dell'avviso trattazione udienza e ciò ex art. 31 del d.lgs. n. 546/92.

La società ricorrente deduce la violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la segreteria della Commissione tributaria regionale ha omesso di comunicare alla parte appellata (odierna ricorrente), ritualmente costituita, ex art.31 cit., richiamato per il giudizio d'appello dal successivo art. 61, l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, e nonostante ciò, l'udienza fu trattata e decisa da parte dei giudici d'appello in assenza dell'appellante, con evidente violazione del contraddittorio e pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa dell'appellante.

Il motivo di censura è fondato.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, che "Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di



discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. ord. n. 1786/16, 11487/13, 13654/11).

Nel caso di specie, la mancata comunicazione della data di fissazione dell’udienza è riscontrata *per tabulas* da apposita schermata della CTR Campania, pertanto, i giudici d’appello si sono discostati dai superiori principi di diritto

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 11.10.2017 -

Il Presidente

Dott. Enrico Marzoni

.....